

STATUTO

ALEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL VIA RAFFAELE
LUMELLI 39

Numero REA: AL - 247065

Codice fiscale: 02339130060

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2011 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A

Racc. 13.770

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e Denominazione)

È costituita una società cooperativa denominata "ALEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", in forma abbreviata "ALEA S.C.S.".

La cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute in questo statuto, dai patti espressi negli eventuali regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del titolo VI del libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme per le società a responsabilità limitata.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

La cooperativa si configura a mutualità prevalente, ed in quanto tale, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente. L'organo amministrativo ha il compito di verificare il mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente e di curare gli adempimenti connessi alla natura di cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 2 (Sede e sedi secondarie)

La cooperativa ha sede legale nel comune di Alessandria, all'indirizzo denunciato presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle Imprese. Il trasferimento della sede in altro comune è di competenza dell'Assemblea dei soci.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo amministrativo.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2061 potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo in tal caso il diritto di recesso in capo al socio dissenziente.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, senza finalità di lucro, si propone in conformità a quanto disposto dall'art. 1 della legge 8 novembre

1991 n. 381 lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa si propone altresì di ottenere mediante l'autogestione dell'attività di impresa che ne costituisce l'oggetto continuità di occupazione lavorativa per i propri soci alle migliori condizioni economiche, professionali, sociali, facilitando l'accesso dei lavoratori a commesse ed appalti e riducendo così il livello di disoccupazione nel settore.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, l'equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche, ed in rapporto ad essi agisce.

Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la società può operare anche avvalendosi di prestazioni lavorative fornite da soggetti non soci, fermo restando l'impiego prevalente di lavoratori soci.

Le regole di svolgimento dell'attività mutualistica ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti fra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2521 u.c. c.c. e che comunque non costituirà parte integrante dello statuto della società.

Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento da predisporre come sopra indicato, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

La Cooperativa può svolgere la sua attività verso i terzi; le condizioni dei rapporti con i terzi verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze della Cooperativa.

Art. 5 (Requisiti di mutualità)

È preciso impegno della cooperativa di rientrare nella cate-

goria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'art. 2514 c.c., si impone:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

c) l'obbligo di devoluzione di una quota degli utili annuali, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

e) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 6 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, si propone in particolare:

a) attività ludico-educative, di cura ed di assistenza presso le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado così come presso centri di aggregazione ed incontro, centri educativi e comunità sia pubbliche che private

b) attività di laboratorio creativo, , espressivo, didattico, culturale

c) Attività di promozione ludico sportiva e danza anche mediante organizzazione di eventi, soggiorni di vacanza, scambi internazionali per giovani

d) promozione del turismo sociale, di soggiorni gestiti per minori, famiglie, soggetti non autosufficienti o comunque in condizione di fragilità sociale

e) servizio educativi e/o assistenziali domiciliari

f) attività volte reinserimento sociale e lavorativo mediante attività di formazione, orientamento, sostegno e tutoraggio

g) Gestione di appartamenti protetti, ostelli o comunque strutture dedicate a progetti di housing sociale rivolti a nuclei famigliari e/o soggetti in situazione di fragilità sociale o bisogno

h) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di protezione civile e attività di servizio civile e comunque tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali

i) Servizi di trasporto e/o accompagnamento, anche su mezzi

pubblici, rivolti a minori ovvero a soggetti in difficoltà

j) l'organizzazione di attività di assistenza educativa, terapeutica, infermieristica e sanitaria a carattere residenziale, ovvero semi-residenziale, realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati, comunità, e case famiglia

k) l'organizzazione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;

l) l'organizzazione di servizi e centri di riabilitazione

m) attività socio assistenziale così come dettate dalla legge Regionale Piemonte nr. 62/95 e successive modifiche

n) promuovere la sensibilizzazione e propaganda degli scopi sociali e delle proprie attività operative

Le attività della Cooperativa potranno essere rivolti a minori, giovani, nuclei famigliari ed adulti in genere. Inoltre sarà data primaria importanza ai soggetti in difficoltà, in condizione di disagio psico-fisico o fragilità sociale.

La Cooperativa potrà inoltre:

o) usufruire di tutti i mezzi previsti dalle norme dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, degli Organi locali Territoriali e di ogni Ente predisposti per la promozione di tali finalità

p) potrà stipulare convenzioni con gli Enti Territoriali al fine di gestire, in collaborazione con questi, servizi socio-assistenziali di pubblica utilità anche con l'impiego di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente

q) operare in unione e comunione di intenti con Associazioni ed Organizzazioni che proseguono gli stessi fini statutari, attraverso forme di convivenza comunitaria di collaborazione, associando le proprie esperienze

r) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale, non che adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle Cooperative sociali

s) istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, at-

tinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, ac-

quisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali, nonché fra l'altro e solo per indicazioni esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, in via non prevalente, in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi;

2) stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di servizi educativi, culturali, ricreativi ed assistenziali;

3) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; acquistare ed alienare aziende e rami aziendali, beni immobili, mobili registrati e diritti reali immobiliari;

4) concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;

5) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi promossi dal Movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie.

6) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

7) Essa potrà inoltre presentare garanzie a favore di terzi per fideiussioni bancarie su decisione dell'Organo Amministrativo.

A tal fine la Cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17.2.1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 13 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e successive modificazioni. Sono tas-

sativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio

richiamate dal R.D.L. 12.3.1936 n. 375, dalle leggi 7.6.1974 n. 216 e 23.3.1983 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui alla D.L. 3.5.1991 n. 143. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

TITOLO III

SOCI ORDINARI

Art. 7 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che non abbiano interessi contrari ai fini della società, ed in particolare:

- le persone fisiche che per competenze professionali comunque acquisite sono in grado di partecipare all'oggetto sociale attraverso la prestazione di attività lavorative nella forma alternativa del lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, secondo le disposizioni della legge e dei vigenti regolamenti interni;

- i volontari, nei limiti previsti dall'art. 2 della Legge 381/91 ed in conformità al successivo art. 9;

- le persone giuridiche, pubbliche o private, secondo il disposto e le modalità previste dall'art. 11 della Legge 381/91. In nessun caso possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

Possono inoltre essere soci i minori autorizzati e tutelati secondo quanto dispone la norma in merito.

Art. 8 (Soci Volontari)

Possono assumere la qualifica di soci volontari tutti coloro che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti con apposita dicitura nel libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi di cui all'art. 1, comma primo lett. a) della legge 381/91, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4 della stessa legge.

Art. 9 (Categoria speciale dei soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, e non potrà in ogni caso superare i cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati, in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla

speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16

del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà esser escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda esser ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 10 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione di un domicilio, coincidente con la residenza, di un recapito telefonico, di un indirizzo di posta elettronica, se facoltà del candidato socio, essere mezzo efficace per tutte le comunicazioni in cooperativa e completamente sostitutivo di ogni altro mezzo di comunicazione missiva.
- c) la categoria di soci (lavoratori o volontari o speciali) a cui chiede di essere iscritto;
- d) i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa oppure il contributo che intende fornire all'attività sociale;
- e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7;
- f) il numero e valore delle quote che propone di sottoscrivere;
- g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

h) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli art. 43 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.

i) Se trattasi di persona giuridica, cooperativa, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

I. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

II. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

III. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;

IV. le caratteristiche e numero dei propri associati.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci entro sessanta giorni.

In tutte le circostanze in cui l'opera lavorativa dell'aspirante socio sia richiesta con urgenza o comunque a spettare l'atto deliberativo degli amministratori del rapporto lavorativo potrà essere immediatamente autorizzato dal Legale rappresentante della cooperativa; a. verrà riconosciuto la qualifica di socio lavoratore caso di accettazione della sua domanda di ammissione.

L'organo amministrativo deve altresì, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 11 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, ed il Regolamento e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società;

d) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre

cooperative che perseguano scopi sociali identici od affini ed esplicino attività concorrente;

nonché al versamento:

- del capitale sociale, nella misura prevista nel presente statuto e con le modalità e nei termini che saranno fissati dall'Organo Amministrativo, il quale dovrà attenersi ai criteri eventualmente definiti in apposito Regolamento Interno;
- dell'eventuale sovrapprezzo, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 12 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 10.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti gli Arbitri.

Art. 13 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso o esclusione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta

al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato interrotto per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato nei tre mesi precedenti, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 15 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o relativi al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle quote sottoscritte

o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo

verso la cooperativa;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del *de cuius*, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 17 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno diritto al rimborso delle quote.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio.

Il rimborso non comprende il sovrapprezzo.

Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 19 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 20 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 50,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di due quote.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 21 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-

vio gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 14.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote.

Art. 22 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Ai soci sovventori spettano i seguenti diritti di voto:

- 1 voto per conferimenti fino ad euro 51.645,69;
- 2 voti per conferimenti fino ad euro 103.291,38;
- 3 voti per conferimenti fino ad euro 154.937,07;
- 4 voti per conferimenti fino ad euro 206.582,76;
- 5 voti per conferimenti superiori ad euro 206.582,76.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci, in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del-

l'emissione dei titoli.

Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO DI ESERCIZIO - RISTORNI

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 26,00 (Ventisei/00)

La quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.11;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 25 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centotanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, da erogare ai soci in proporzione alla qualità e quantità dello scambio mutualistico, da erogare ai soci in proporzione alla qualità e quantità dello scambio mutualistico.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei criteri indicati nel Regolamento Interno che, in forza del presente statuto, disciplina lo svolgimento dei rapporti mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies.

I ristorni di cui al presente articolo attuano il rapporto mutualistico quale indicato nel precedente articolo 4.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 27 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Revisore contabile, se nominato.

a) ASSEMBLEA

Art. 28 (Convocazione)

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, nei casi e con le modalità di legge, presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso, contenente indicazione

degli elementi prescritti dall'art. 2366 c.c., trasmesso con

lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci). Gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea qualora ne venga fatta richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto, senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 29) Assemblea totalitaria

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Spetta in ogni caso al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'avvenuta informazione degli amministratori e dei sindaci al fine di verificare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria.

Art. 30 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o

rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto mentre quella straordinaria sarà validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati nell'adunanza su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 33 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Hanno diritto ad intervenire in assemblea solo i soci cui spetta il diritto di voto, i quali sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del capitale sottoscritto e versato o l'entità dello scambio mutualistico.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 22, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio ordinario o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre altri soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente se designato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-

datto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 35 (Sistema di amministrazione)

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di amministratori da un minimo di tre ad un massimo di nove membri la cui nomina compete ai soci.

La decisione di nomina determina il numero degli amministratori e la loro durata in carica, fermo restando che in mancanza di diversa disposizione essi si intenderanno nominati a tempo indeterminato, sino a revoca da parte dei soci o a rinuncia all'incarico.

L'assemblea individua quale degli amministratori nominati debba rivestire la qualifica di presidente e quale la qualifica di vice presidente ed a quale degli amministratori spettano il potere di rappresentanza; in mancanza alla designazione provvede il Consiglio medesimo al proprio interno.

Il compenso spettante ai membri del Consiglio ed al loro Presidente è stabilito dall'assemblea, qualora essi siano anche soci il loro compenso complessivo, derivante anche dal rapporto lavorativo in essere con la cooperativa, non potrà comunque eccedere di cinque volte il compenso più basso contrattualmente previsto per un lavoratore dal C.C.N.L. adottato dalla cooperativa per la maggioranza dei propri soci.

Gli amministratori possono essere soci o non soci.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere scelta fra i soci cooperatori, oppure fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 36 (Poteri dell'Organo Amministrativo)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni -

ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei

poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti alle adunanze.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2475 del codice civile.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di

un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione del consiglio di amministrazione sarà comunque presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

In caso di parità di voti si intende approvata la proposta che abbia ottenuto il voto del Presidente, qualora egli non sia presente o si sia astenuto la proposta si intende respinta.

E' vietato il voto segreto e per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori saranno trascritte sul libro verbale del consiglio di amministrazione e la relativa documentazione sarà conservata dalla società

Art. 38) Revoca, cessazione degli amministratori

Gli amministratori sono sempre revocabili, sia se nominati a tempo determinato sia se nominati a tempo indeterminato, salvo il risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza una giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito.

Quando è in carica un Consiglio di Amministrazione:

- se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall'eventuale Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci; gli amministratori tutti debbono quindi promuovere entro quindici giorni la decisione dei soci in ordine alla conferma dei nuovi amministratori ovvero alla loro sostituzione con altri;

- se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, i soci debbono provvedere alla sostituzione dei consiglieri cessati; i nuovi consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Art. 39 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un

trattamento di fine mandato.

Art. 40 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, alternativamente:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri oggetto di delega.
- al vice Presidente del Consiglio di Amministrazione se così deliberato dall'assemblea

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita preventiva deliberazione consiliare, potranno conferire procure speciali per singoli atti o per categorie di atti, ad altri amministratori od anche ad estranei, nel rispetto delle norme vigenti.

c) COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 41 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, purchè composto integralmente da revisori legali, esercita anche il controllo contabile.

d) IL CONTROLLO CONTABILE

Art. 42 (Controllo contabile)

In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori legali, secondo le previsioni di legge e le deliberazioni dell'assemblea, il controllo contabile è esercitato da un Revisore Contabile, ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c., iscritto nell'apposito Registro.

Le funzioni del revisore contabile sono quelle previste dall'art. 2409 ter del Codice Civile. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2409 quater, 2409 quinquies e 2409 sexies del Codice Civile.

TITOLO VII

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE

Art. 43 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione dell'arbitro secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominato con le modalità di

cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'in-

tervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie con amministratori, liquidatori o sindaci.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 44 (Arbitro e procedimento)

L'arbitro viene nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro deciderà in via irrituale, secondo equità, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge in cui deve decidere necessariamente secondo diritto.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono fissate dallo stesso organo.

Art. 45 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46 (Nomina liquidatori)

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Si scioglie altresì nell'ipotesi in cui, superati i parametri previsti dall'art. 2519 c.c. per la applicabilità alla cooperativa delle norme sulla società a responsabilità limitata, entro quattro mesi non si sia provveduto alle modificazioni statutarie necessarie per adeguare le disposizioni statutarie adottando la disciplina prevista per le società per azioni.

Il termine predetto decorre:

- dal giorno in cui viene iscritto a libro soci il ventunesimo socio, ove dall'ultimo bilancio approvato risulti un attivo patrimoniale superiore ad un milione di euro;

- dal giorno in cui viene approvato il bilancio da cui risulti un attivo patrimoniale superiore ad un milione di euro, ove la cooperativa abbia più di venti soci.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso.

Art. 47 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Firmato: Enrico Maria Rossi - Graziella Bruni - Maria Cristina Rossi - Rosanna Di Mauro notaio sigillo.

26 di 26